

ORIGINALE

STUDIO LEGALE
Avv. Vincenzo De Michele
Avv. Claudio de Martino
Via Ricciardi n.42 - 71121 Foggia
Telefono: 0881/707577 - 707544
Fax: 0881/026437

pec: demichele.vincenzo@avvocatifoggia.legalmail.it
pec: demartino.claudio@avvocatifoggia.legalmail.it

25 MAG. 2013

119/9

TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA - Sezione Lavoro

Ill.mo Sig. GIUDICE DEL LAVORO

Ricorso ex 414 c.p.c.

per

PALLADINO Michele, nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 26.05.1973 ed ivi residente in via Pacinotti n. 46, codice fiscale PLL MHL 73E26 H926T, elettivamente domiciliato in Foggia alla Via Ricciardi n. 42, presso e nello studio degli avv.ti Vincenzo De Michele (c.f.: DMC VCN 62A16 D643W; pec: demichele.vincenzo@avvocatifoggia.legalmail.it) e Claudio de Martino (c.f.: DMR CLD 82L28 D643H; pec: demartino.claudio@avvocatifoggia.legalmail.it) che, congiuntamente e disgiuntamente, lo rappresentano e difendono giusta procura in calce al presente atto su foglio separato

- ricorrente

contro

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, c.f. 97429780584, in persona del Ministro *pro tempore*, con domicilio *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, via Melo, 97

- resistente

FATTO

1)- Il prof. Palladino, docente di scuola secondaria di II grado inserito nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) per la classe di concorso A048 "Matematiche applicate" (ora A047 "Scienze Matematiche Applicate") è stato assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato per un posto di sostegno nell'ambito del piano straordinario di assunzioni di cui all'art. 1, comma 98, lettera b) della legge 107/2015 (v. allegato n. 1).

2)- Il ricorrente è stato assegnato su sede provvisoria per l'a.s. 2015/2016 per posto di sostegno (AD01) presso l'Istituto d'Istruzione Superiore "Giacomo Antonietti" di Iseo (BS), quale sede di titolarità giuridica (v. nota prot. MIUR AOOUSPBS R.U. 14305, in allegato n. 2)

3)- Tuttavia, il prof. Palladino ha superato l'anno di formazione e prova previsto per i docenti neo-assunti nell'anno scolastico 2015/2016 presso l'istituto IPSSAR "M. Lecce" di San Giovanni Rotondo, dove ha di fatto prestato servizio nell'a.s. 2015/2016 (v. decreto conferma in ruolo del

24 agosto 2016, in allegato n. 3).

4)- In data 15.12.2001, il ricorrente ha conseguito l'abilitazione all'insegnamento di sostegno nelle scuole secondarie, dopo aver frequentato il corso biennale di specializzazione per la formazione di insegnanti di sostegno – sezione scuola media inferiore e superiore (v. allegato n. 4).

5)- Prima dell'immissione in ruolo, il ricorrente ha espletato varie supplenze a tempo determinato su posto di sostegno, che sono di seguito partitamente indicate:

- dal **4.10.2001** fino al **30.6.2002** e dal **3.7.2002** al **4.7.2002** per un totale di n. 272 giorni per n. 18 ore settimanali presso l'Istituto "E. Pestalozzi" di San Severo (FG) (v. certificato di servizio, in allegato n. 5);

- dal **9.9.2002** fino al **18.10.2002** per un totale di n. 40 giorni per n. 18 ore settimanali presso l'Istituto "E. Pestalozzi" di San Severo (FG) (v. certificato di servizio, in allegato n. 5);

- dal **19.10.2002** fino al **30.6.2003** per un totale di n. 255 giorni per n. 18 ore settimanali presso l'Istituto Superiore "P. Giannone" di San Marco in Lamis (FG) (v. contratto individuale di lavoro a tempo determinato, in allegato n. 5);

- dal **18.9.2003** fino al **30.6.2004** per un totale di n. 287 giorni per n. 18 ore settimanali presso l'Istituto I.S. "Michele Lecce" di San Giovanni Rotondo (FG) (v. certificato di servizio, in allegato n. 5);

- dal **16.9.2004** fino al **30.6.2005** per un totale di n. 288 giorni per n. 18 ore settimanali presso l'Istituto I.S. "Michele Lecce" di San Giovanni Rotondo (FG) (v. certificato di servizio, in allegato n. 5);

- dal **1.9.2005** fino al **30.6.2006** per un totale di n. 303 giorni per n. 18 ore settimanali presso l'Istituto I.S. "Michele Lecce" di San Giovanni Rotondo (FG) (v. certificato di servizio, in allegato n. 5);

- dal **1.9.2006** fino al **30.6.2007** per un totale di n. 303 giorni per n. 18 ore settimanali presso l'Istituto I.S. "Michele Lecce" di San Giovanni Rotondo (FG) (v. certificato di servizio, in allegato n. 5);

- dal **1.9.2007** fino al **30.6.2008** per un totale di n. 303 giorni per n. 18 ore settimanali presso l'Istituto I. S. "Michele Lecce" di San Giovanni Rotondo (FG) (v. contratto individuale di lavoro a tempo determinato, in allegato n. 5);

- dal **1.9.2008** fino al **30.6.2009** per un totale di n. 303 giorni per n. 18 ore settimanali presso l'Istituto I. S. "Michele Lecce" di San Giovanni Rotondo (FG) (v. contratto individuale di lavoro a tempo determinato, in allegato n. 5);

- dal **1.9.2009** fino al **30.6.2010** per un totale di n. 303 giorni per n. 18 ore settimanali presso l'Istituto Tecnico Industriale "Luigi Di Maggio" di San Giovanni Rotondo (FG) (v. contratto individuale di lavoro a tempo determinato, in allegato n. 5);
- dal **7.9.2010** fino al **7.7.2011** per un totale di n. 304 giorni per n. 18 ore settimanali presso l'Istituto I.S. "T. Leccisotti" di Torremaggiore (FG) (v. certificato di servizio, in allegato 5);
- dal **10.9.2011** fino al **30.6.2012** per un totale di n. 294 giorni per n. 9 ore settimanali presso l'Istituto S. "D. Fioritto" di San Nicandro Garganico (FG) (v. contratto individuale di lavoro a tempo determinato, in allegato n. 5);
- dal **11.9.2012** fino al **30.6.2013** per un totale di n. 293 giorni per n. 18 ore settimanali presso l'Istituto M. "A. G. Roncalli" di Manfredonia (FG) (v. contratto individuale di lavoro a tempo determinato, in allegato n. 5);
- dal **10.9.2013** fino al **30.6.2014** per un totale di n. 294 giorni per n. 18 ore settimanali presso l'Istituto S. "Michele Lecce" di San Giovanni Rotondo (FG) (v. contratto individuale di lavoro a tempo determinato, in allegato n. 5);
- dal **27.9.2014** fino al **30.6.2015** per un totale di n. 276 giorni per n. 18 ore settimanali presso l'Istituto S. "ITN Rotundi – ITI Fermi" di Manfredonia (FG) (v. contratto individuale di lavoro a tempo determinato, in allegato n. 5).

6)- Nel mese di maggio 2016, il ricorrente ha partecipato alla procedura di mobilità e in data 31.8.2016 è stato assegnato con incarico triennale presso l'istituto "Libetta" di Peschici, ottenendo altresì la titolarità dell'ambito territoriale Puglia 015 (v. notifica assegnazione incarico su sede scolastica del 31.8.2016, in allegato n. 6).

7)- In data 3.5.2017, il sig. Palladino ha inoltrato telematicamente domanda di trasferimento per la scuola secondaria di II grado relativa all'anno scolastico 2017/2018 nella provincia di Foggia (v. allegato n. 7).

8)- All'esito dell'esame, la predetta istanza veniva convalidata, giusta comunicazione a mezzo email dell'8.6.2017 (v. allegato n. 8), con il riconoscimento del seguente punteggio: 98 (novantotto) punti base, 90 (novanta) punteggio aggiuntivo su sostegno e 6 (sei) punteggio aggiuntivo per il comune ricongiungimento (v. prima valutazione della domanda di trasferimento per la scuola secondaria di II grado, in allegato n. 9).

9)- Inopinatamente, tuttavia, con nota a mezzo e-mail del 19.6.2017 h. 1:07 pm, avente ad oggetto "*Procedura di mobilità 2017/2018. Notifica annullo convalida domanda di trasferimento per la scuola secondaria di II grado*" (v. allegato n. 10) il Miur ha comunicato al prof. Palladino la nuova convalida della propria domanda di mobilità con la seguente valutazione; 95 (novantacinque) punti base, 6 (sei) punteggio aggiuntivo su sostegno e 6 (sei) punteggio

aggiuntivo per il comune ricongiungimento (v. allegato n. 11), disconoscendo così 84 punti aggiuntivi su sostegno.

10)- Nella giornata del 20 luglio 2017, data di pubblicazione della graduatoria della mobilità sulle scuole secondarie di 2° grado per l'A.S. 2017/18, alle h 1:16 pm, al ricorrente perveniva una nota avente ad oggetto "*Procedura di mobilità A.S. 2017/2018. Invio risultato del movimento*" (v. allegato n. 12), inerente l'esclusione del prof. Palladino dalla predetta procedura.

11)- In data 27.7.2017 il ricorrente ha proposto motivato reclamo a mezzo pec (v. allegato n. 13) avverso la nota del 19.6.2017 h 1:07 pm, in cui precisava: "*... L'omessa valutazione di ben 84 punti aggiuntivi su sostegno è, dunque, assolutamente illegittima, posto, peraltro, che questa Amministrazione è naturalmente a conoscenza del servizio espletato dall'istante, e che non poteva legittimamente richiedere alcuna certificazione a sostegno della domanda di riconoscimento del prefato punteggio, ai sensi dell'art. 18, comma 2, l. n. 241/1990 ...*".

12)- Conseguentemente, il ricorrente ha presentato domanda per l'assegnazione provvisoria provinciale ed ha ottenuto l'incarico per l'anno scolastico 2017/2018 presso l'istituto "IM. Maria Immacolata" di San Giovanni Rotondo (v. provvedimenti di assegnazione provvisoria della provincia di Foggia su posti di sostegno scuola secondaria II grado a.s. 2017/2018, in allegato n. 14).

13)- Con il presente atto il ricorrente chiede la rettifica della valutazione del punteggio attribuito in data 19.6.2017, con il riconoscimento integrale dei punteggi già riconosciuti in sede di prima valutazione, nonché la modifica della graduatoria della mobilità sulle scuole secondarie di 2° grado per l'A.S. 2017/18 – provincia di Foggia, pubblicata in data 20.7.2017 sul sito istituzionale dell'Ambito territoriale di Foggia.

DIRITTO

Illegittimità dell'operato dell'Amministrazione resistente per mancata assegnazione della sede definitiva per l'A.S. 2017/18

Il modus operandi del Ministero resistente è palesemente in contrasto con i principi di buon andamento ed imparzialità della PA ex art. 97 Cost., nonché del principio di trasparenza, con eccesso di potere, irragionevolezza e illogicità del provvedimento di esclusione dalla mobilità provinciale 2017/2018, di cui si chiede l'annullamento per le ragioni che seguono.

Com'è noto, con la legge n. 107/2015 il legislatore ha introdotto nel panorama scolastico il c.d. piano straordinario di assunzioni per l'A.S. 2015/2016, articolato in fasi, al fine di procedere alle immissioni in ruolo dei docenti precari.

In particolare, l'art. 1, comma 98, della predetta legge dispone: *"Al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate: a) i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), sono assunti entro il 15 settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto di cui al primo periodo del comma 95, secondo le ordinarie procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di competenza degli uffici scolastici regionali; b) in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nella fase di cui alla lettera a) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1° settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto che residuano dopo la fase di cui alla lettera a), secondo la procedura nazionale di cui al comma 100; c) in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nelle fasi di cui alle lettere a) o b) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1° settembre 2015, nel limite dei posti di cui alla Tabella 1, secondo la procedura nazionale di cui al comma 100."*

Il successivo comma 100, l. n. 107/2015, recita: *"I soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 98, lettere b) e c), se in possesso della relativa specializzazione, esprimono l'ordine di preferenza tra posti di sostegno e posti comuni. ..."*.

Ebbene, il sig. Palladino ha preso parte alla fase B del citato piano di assunzioni ed ha così stipulato un contratto a tempo indeterminato in data 5.11.2015 per un posto di sostegno e per l'insegnamento di matematica applicata (v. allegato n.1). Il ricorrente, assegnato provvisoriamente come titolarità giuridica presso l'Istituto d'Istruzione Superiore "G. Antonietti" di Iseo (BS) ha però prestato servizio nell'anno scolastico 2015/2016 presso l'IPSSAR "M. Lecce" di San Giovanni Rotondo (v. allegato n. 3).

La l. n. 107/2015 ha altresì introdotto una procedura di mobilità territoriale e professionale per gli anni scolastici successivi, la cui disciplina è contenuta per ciascun anno scolastico nel rispettivo CCNI mobilità e nella successiva O.M., che ne indica le modalità operative.

In particolare, il comma 108, l. n. 107/2015 dispone: *"(...) Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. (...)"*.

Pertanto, ai sensi dell'art. 1, comma 73, L. n. 107/2015, secondo cui: "(...) *Il personale docente assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c), è assegnato agli ambiti territoriali a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 (...)*", il prof. Palladino ha partecipato alla fase C della mobilità docenti 2016 a livello nazionale e in data 31.8.2016 ha ricevuto l'incarico triennale presso l'istituto "Libetta" di Peschici (FGIC83300B) (v. allegato n. 6) ed ha acquisito la titolarità dell'ambito territoriale Puglia 015 (AMBITO PUG0000015).

Ai sensi dell'art. 2, CCNI Mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. dell'11.04.2017 (v. allegato n. 15) "*1. Le disposizioni relative ai trasferimenti e ai passaggi contenute nel presente titolo si applicano a tutti i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 2. I docenti ancora in attesa di titolarità definitiva nella provincia, ivi compreso il personale docente che ha perso la titolarità definitiva ai sensi dell'articolo 36 del CCNL, sono tenuti a presentare domanda di trasferimento ...*".

L'art. 3, comma 3, del citato CCNI, (v. allegato n. 15) dispone: "*In attesa del coordinamento normativo previsto dall'art. 1, comma 180 della l. n. 107/2015 e in applicazione dell'art. 1, comma 1, per l'anno scolastico 2017/2018 il vincolo di cui all'art. 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 non viene applicato*".

Pertanto, in deroga al vincolo triennale suddetto, in data 3.5.2017, il ricorrente ha inoltrato rituale domanda per partecipare alla mobilità provinciale 2017/2018 (v. allegato n. 7), indicando le cinque scuole di preferenza al fine di ottenere l'assegnazione definitiva della titolarità su scuola, sempre su posto di sostegno, in un istituto superiore di II grado ubicato nel comune di San Giovanni Rotondo (dove risiede con la moglie ed il figlio di età inferiore ai sei anni), ovvero in subordine a Manfredonia.

Tuttavia, il Ministero convenuto ha respinto l'istanza del ricorrente, operando in totale spregio dei principi che regolano l'azione della pubblica amministrazione, posto che ha dapprima convalidato la richiesta del sig. Palladino e poi lo ha inopinatamente escluso dalla mobilità territoriale.

Nello specifico, con nota a mezzo email dell'8.6.2017 (v. allegato n. 8), l'ufficio scolastico provinciale di competenza ha approvato la domanda del prof. Palladino, con il riconoscimento del seguente punteggio (v. allegato n. 9): 98.00 (Punteggio Base), 90.00 (Punteggio aggiuntivo su sostegno) e 6.00 (Punteggio aggiuntivo per il comune ricongiungimento).

Senonchè, con successiva nota a mezzo email del 19 giugno 2017 (v. allegato n. 10), il Miur ha comunicato al prof. Palladino quanto segue: "*con la presente le comunichiamo che l'Ufficio Scolastico Provinciale di competenza ha annullato la convalida della sua domanda di trasferimento per la scuola secondaria di II grado relativa all'anno scolastico 2017/2018. Pertanto, la domanda da Lei presentata tramite il portale "Presentazione Istanze on-line" del sito*

ufficiale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca www.pubblica.istruzione.it, non parteciperà al movimento. ...".

È evidente la violazione di legge contenuta nella predetta comunicazione, del tutto priva di alcuna motivazione, avendo l'amministrazione scolastica dapprima valutato positivamente la domanda del ricorrente, con riconoscimento integrale del punteggio maturato (v. allegato n. 9) e poi annullato la precedente convalida dell'8 giugno 2017 (v. allegato n. 8), negando 84 punti aggiuntivi su sostegno maturati dal prof. Palladino e 3 punti base, senza giustificazione.

Con ulteriore nota inoltrata via mail in data 20 luglio 2017 - giorno di pubblicazione della graduatoria della mobilità sulle scuole secondarie di II grado per l'A.S. 2017/ - inerente "il risultato del movimento" veniva comunicato (v. allegato n. 12): *"l'esito che segue prospetta quanto elaborato dalle procedure automatiche del Sistema Informativo del Ministero alla data di pubblicazione dei risultati ed è conforme alle informazioni riportate negli elenchi ufficiali pubblicati dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali. Non saranno oggetto di reiterata comunicazione le eventuali modifiche e correzioni che potrebbero scaturire da accertamenti e diverse determinazioni assunte dagli organi preposti. Tutto ciò premesso. Le comunichiamo che, per l'a.s. 2017/2018, purtroppo non ha ottenuto il movimento richiesto. Potrà inoltrare eventuali richieste di ulteriori informazioni circa l'esito degli ultimi trasferimenti (scuola secondaria di secondo grado)"*.

Ebbene, il Miur chiede al lavoratore di fidarsi ciecamente delle "procedure automatiche del Sistema Informativo del Ministero", sottraendosi all'obbligo di motivazione con una mera formula di stile, ossia rendendosi disponibile ad "eventuali richieste di ulteriori informazioni circa l'esito degli ultimi trasferimenti"; così svuotando completamente il disposto dell'art. 3, l. n. 241/1990.

Si tratta di un'evidente violazione del diritto del ricorrente di conoscere le cause della scelta adottata dalla Pubblica Amministrazione, posto che ai sensi dell'art. 3, l. n. 241/1990 l'obbligo di motivazione, vale a dire l'esposizione dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto addotti a fondamento del provvedimento amministrativo, trae origine da principi costituzionali ex art. 97 Cost. e rappresenta un onere legale degli uffici pubblici, necessario a dar conto del compiuto e regolare svolgimento dell'attività di valutazione dei candidati (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 11.10.2005 n. 5479).

Ma vi è di più.

L'ingiustizia subita dal ricorrente è ancor più marcata laddove si consideri che il prof. Palladino aveva riposto grande affidamento nella notificazione di convalida dell'8.6.2017 (v. allegato n. 8), peraltro carente di indicazioni in merito alla possibilità di un'ulteriore valutazione da parte della P.A. e, dunque, dell'eventualità di ricevere una ulteriore e successiva comunicazione.

Pertanto, il prof. Palladino – altresì consapevole di essere collocato in ottima posizione nella graduatoria per i titoli posseduti e l'anzianità di servizio maturata - non ha effettuato alcun accesso alla propria casella di posta fino al 3 luglio 2017, quando apprendeva con enorme stupore l'annullamento della convalida notificatagli l'8 giugno 2017.

Il ricorrente ha poi preso visione della lettera di notifica contenente i punteggi attribuiti e le voci del modulo di domanda ritenute valide (v. allegato n. 11) ed ha constatato che la nuova valutazione dell'istanza presentava il seguente punteggio: 95.00 (Punteggio Base), 6.00 (Punteggio aggiuntivo su sostegno) e 6.00 (Punteggio aggiuntivo per il comune ricongiungimento).

In tal modo, il prof. Palladino appurava di aver subito la decurtazione di ben 84 punti aggiuntivi su sostegno e 3 punti base, senza alcuna motivazione; con conseguente disconoscimento del punteggio relativo ai 14 anni di servizio pre-ruolo quale docente di sostegno.

Insomma, il Ministero convenuto ha violato il canone della buona fede, in quanto la positiva valutazione dell'8 giugno 2017 (v. allegati nn. 8 e 9) ha tratto in inganno il ricorrente, impedendogli di regolarizzare la propria posizione.

Orbene, la singolare dinamica dei fatti non ha consentito al ricorrente di presentare tempestivamente reclamo avverso l'errata attribuzione del punteggio entro il termine di 10 giorni dalla notifica dell'atto (seconda notifica del 19.6.2017, nel caso *de quo*) ex art. 17, rubricato "Contenzioso", CCNI Mobilità dell'11.4.2017.

Purtuttavia, in data 27 luglio 2017, il prof. Palladino ha comunque inoltrato formale reclamo avverso la nota del 19.6.2017 (v. allegato n. 13), in cui precisava: "... Tale provvedimento risulta del tutto immotivato, posto che il sig. Palladino, come anticipato, è in possesso del titolo per il sostegno dal 15.12.2001 e presta attività lavorativa su posto di sostegno dal 4.10.2001.

L'omessa valutazione di ben 84 punti aggiuntivi su sostegno è, dunque, assolutamente illegittima, posto, peraltro, che questa Amministrazione è naturalmente a conoscenza del servizio espletato dall'istante, e che non poteva legittimamente richiedere alcuna certificazione a sostegno della domanda di riconoscimento del prefato punteggio, ai sensi dell'art. 18, comma 2, l. n. 241/1990 secondo cui, come è noto, "i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni."

Tanto premesso, si intima e diffida la S.V. a provvedere immediatamente alla rettifica della valutazione del punteggio attribuito al sig. Palladino Michele, con il riconoscimento integrale dei punteggi già riconosciuti in sede di prima valutazione, e, conseguentemente, a modificare la

graduatoria dei risultati della mobilità sulle scuole secondarie di 2° grado per l'A.S. 2017/18, pubblicata in data 20.7.2017 sul sito istituzionale.

In assenza, e decorsi infruttuosamente 10 (dieci) gg. dal ricevimento dalla presente, il sig. Palladino sarà costretto ad agire in giudizio al fine di tutelare i propri diritti”.

Dunque, il provvedimento impugnato è assolutamente illegittimo poiché il ricorrente ha partecipato al corso biennale di specializzazione per la formazione di insegnanti di sostegno – sezione scuola media inferiore e superiore presso la facoltà di Scienze della formazione dell'Università degli Studi di Firenze, sostenendo l'esame finale in data 15.12.2001 e conseguendo così il relativo titolo nella medesima data (v. allegato n. 4).

E ancora, a far data dal 4 ottobre 2001 il ricorrente ha insegnato su posto di sostegno per ben 14 (quattordici) anni con contratti di lavoro a tempo determinato (v. allegato n. 5).

Orbene, è inconfutabile che il possesso da parte del docente ricorrente del titolo di sostegno era certamente noto e comunque, facilmente evincibile dall'amministrazione scolastica, laddove quest'ultima avesse fatto coerente applicazione di ordinari canoni di buona amministrazione.

In altri termini, il Ministero resistente ha violato la previsione di cui all'art. 18 della l. 7 agosto 1990, n. 241, che non consente di annettere conseguenze svantaggiose per il cittadino alla mancata allegazione di atti e documenti già in possesso dell'Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 18, comma 2, l. n. 241/1990: “2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti”.

Ad avviso della giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 10/11/2000, n. 6034): “Nelle procedure di pubblico concorso a pubblici impieghi, il candidato non ha l'onere di presentazione di documenti, dei quali l'amministrazione sia già in possesso, in applicazione del generale principio enunciato dalla l. 7 agosto 1990 n. 241, art. 18”.

In effetti, la procedura di mobilità costituisce una procedura concorsuale di impiego, in quanto tale basata su una graduatoria alla cui formazione concorrono anzianità, titoli di servizio ed altri elementi ricollegabili a situazioni familiari e personali del richiedente, in ordine ai quali sono predeterminati appositi punteggi (TAR Campania, sez. VI, 21.3.2007 n. 2620).

Ebbene, il titolo di studio era già in possesso dell'Amministrazione resistente, avendo l'istante partecipato ad altre procedure concorsuali, nel cui ambito aveva dimesso detto titolo, pertanto, il Miur avrebbe potuto acquisire d'ufficio il documento *de quo*.

In particolare, nell'ambito della partecipazione al piano straordinario, ai sensi del citato comma 100, l. n. 107/2015, che richiedeva di esprimere l'eventuale preferenza per il posto di sostegno qualora il docente possedesse la relativa specializzazione, il ricorrente ha naturalmente prodotto il titolo per l'insegnamento su posto di sostegno.

D'altronde, nel decreto di conferma in ruolo (v. allegato n. 3) si legge: ".. è stato assunto a tempo indeterminato ai fini giuridici dal 1 settembre 2015 ed economici dal 1 luglio 2016 per l'insegnamento di sostegno nella scuola di II grado, classe di concorso AD01 ai sensi della l. 107/2015, art. 1, comma 98, fase B".

E ancora, come si evince dall'elenco storico degli allegati (v. allegato n. 16) il prof. Palladino aveva prodotto il titolo di sostegno anche in data 21 maggio 2016 nell'ambito della precedente mobilità.

Le predette circostanze consentono di affermare che l'Amministrazione scolastica era in possesso del titolo di sostegno, nonché a conoscenza del servizio espletato dall'istante, pertanto, non poteva legittimamente richiedere alcuna certificazione a sostegno della domanda di riconoscimento del punteggio spettante al ricorrente.

L'art. 23, rubricato "Disposizioni generali per i posti di tipo speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato e posti attivati in strutture ospedaliere e carcerarie nonché per i posti di istruzione degli adulti" del CCNI mobilità dell'11.4.2017 (v. allegato n. 15) al comma 9 così recita: "L'insegnante titolare di posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato o di sostegno che non ha terminato il quinquennio di permanenza può chiedere il trasferimento solo per la medesima tipologia di posto ovvero per altra tipologia".

Il comma 13 del citato art. 23 precisa: "I docenti di ruolo della scuola secondaria di I e II grado possono indicare esclusivamente preferenze relative a posti di sostegno per il quale sono in possesso del prescritto titolo di specializzazione".

Utilizzando la prova logica se ne deduce che se il prof. Palladino, docente titolare di posto di sostegno nel vincolo quinquennale, ha inoltrato domanda di mobilità soltanto per tale tipologia di posto per la quale è stato immesso in ruolo, era in possesso del relativo titolo di accesso; diversamente, infatti, l'istante avrebbe dichiarato il falso.

Inoltre, nella sezione "Anzianità di servizio" della domanda di trasferimento, la casella n. 5 riguarda gli anni di servizio prestati in scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o su classi differenziali o su posti di sostegno e può essere compilata solo dai docenti in possesso del titolo di specializzazione e che richiedano posti di sostegno nell'apposita casella del modulo-domanda.

Il punteggio aggiuntivo su sostegno di cui si chiede la rettifica nel presente atto, con il riconoscimento integrale dei punteggi già riconosciuti in sede di prima valutazione, viene calcolato in base alla casella relativa al servizio prestato su sostegno.

Dal momento che tale compilazione è stata effettuata dal ricorrente, ciò costituisce un'implicita dichiarazione della conseguita abilitazione all'insegnamento su posto di sostegno, sicché il successivo deposito del detto titolo avrebbe assolto ad una mera funzione d'integrazione documentale, al fine eventuale di appurare la veridicità della dichiarazione.

In proposito, l'art. 5, rubricato "*Revoche, rinunce e regolarizzazione delle domande*" dell'O.M. n. 221 del 12 aprile 2017 consente, successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio, diversamente dagli anni scorsi, la regolarizzazione della documentazione allegata.

Ad ogni modo, a fronte di una procedura concorsuale che contempla il possesso di un titolo di studio, l'Amministrazione scolastica, quand'anche avesse ritenuto necessario acquisire gli estremi del medesimo documento, avrebbe dovuto o acquisire d'ufficio le relative informazioni o, quanto meno, interpellare il ricorrente al fine di consentirgli di regolarizzare la documentazione (cfr. T.A.R. Napoli, (Campania), sez. IV, 26/05/2016, n. 2707).

In buona sostanza, l'omessa allegazione del titolo di sostegno non è una ragione sufficiente per annullare *sic et simpliciter* la precedente convalida della domanda di trasferimento, che aveva generato legittime aspettative nel ricorrente, il quale aveva, tra l'altro, dichiarato elementi idonei a comprovare *aliunde* il possesso del detto titolo, oltre ad averlo già depositato in altre procedure.

Pertanto, il prof. Palladino, titolare dell'ambito Puglia 015, qualora non fosse stato illegittimamente escluso dalla mobilità territoriale avrebbe ottenuto la titolarità su scuola e, di conseguenza, non sarebbe stato costretto a presentare domanda di assegnazione provvisoria per l'a.s. 2017/2018, ritrovandosi così a non avere contezza della propria destinazione lavorativa per il prossimo anno scolastico.

Al riguardo, **è opportuno evidenziare che per l'anno scolastico 2017/2018 i posti di sostegno non possono essere dati in assegnazione a personale non specializzato.**

Invero, l'allegato 1, intitolato "*Sequenza operativa: Utilizzazioni, Assegnazioni provvisorie e assegnazioni di sede provvisoria - personale docente*" dell'ipotesi CCNI scuola utilizzazioni e assegnazioni provvisorie a.s. 2017/2018 del 21 giugno 2017 (v. allegato n. 17), in merito alle operazioni riguardanti i titolari su posto di sostegno, al punto 8 dispone: "assegnazione provvisoria su sostegno del docente titolare su tipo posto di sostegno nella provincia".

Quanto ai punti base inopinatamente disconosciuti, va precisato che il ricorrente ha allegato i certificati inerenti il conseguimento di un master in discipline per la didattica di primo livello per

l'A.S. 2005/2006 in *"Teoria e metodologia della valutazione nella scuola"* (v. allegato n. 18), nonché un master in discipline per la didattica di primo livello per l'A.S. 2006/2007 in *"Tecnologie dell'Istruzione"* (v. allegato n. 19).

In proposito, nell'allegato 2 *"Tabelle di valutazione dei titoli"* del CCNI Mobilità dell'11.4.2017 (v. allegato n. 15), nell'ambito della tabella A relativa alla valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d'ufficio del personale docente ed educativo nel punto A3 *"Titoli generali"*, lettera D si legge: *"D) per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno (13) previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati (11 bis), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente (14);*

- *per ogni corso (è valutabile un solo corso, per lo stesso o per gli stessi anni accademici)".*

Poi nella nota 14 richiamata nella predetta disposizione si precisa: *"I corsi tenuti a decorrere dall'anno accademico 2005/2006 saranno valutati esclusivamente se di durata annuale, con 1500 ore complessive di impegno, con un riconoscimento di 60 CFU e con esame finale"*

Ebbene, i predetti master (v. allegati nn. 18 e 19) conseguiti dal prof. Palladino presentano tutti i requisiti richiesti dalla suddetta disposizione, pertanto, incomprensibile si configura il disconoscimento dei punti base effettuato con nota del 19.6.2017 (v. allegati nn. 10 e 11).

A ciò va aggiunto che il *modus operandi* dell'Amministrazione scolastica nel corso dell'intera vicenda ha generato un senso di profonda frustrazione nel ricorrente, dovuto all'impossibilità di conseguire, attraverso il lavoro, adeguati riconoscimenti di carattere professionale, con evidente compromissione della propria posizione giuridica rispetto ad altri docenti aventi minor punteggio. Ad avviso della giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 18.10.2011 n. 5611) *"Il mancato rispetto dei criteri per l'assegnazione delle sedi e l'utilizzo di meccanismi del tutto estranei al bando in danno dei vincitori del concorso rispetto a coloro che li seguivano in graduatoria dà luogo ad un'incertezza assoluta sulle modalità di assegnazione della sede che appare contrastare con i cardini dell'imparzialità e del buon andamento. In linea generale deve infatti rilevarsi che la regola dell'attribuzione delle sedi dei vincitori in esito alla posizione assunta da ciascuno di essi in graduatoria è espressamente sancito ... sotto il profilo generale, dall'art. 28, 1° comma del Regolamento recante norme generali per svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi di cui al DPR 9 maggio 1994 n. 487 per cui le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad immettere in*

servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell'ordine di avviamento e di graduatoria integrata".

Con la conseguenza che il criterio dell'assegnazione alle sedi di servizio in procedimenti di mobilità dei pubblici dipendenti assurge a **principio normativo generale ed inderogabile, che viceversa il MIUR ha ritenuto di disattendere.**

Insomma, il risultato della procedura di mobilità è contrario al principio generale del concorso, in base al quale è vincitore colui che risulti più alto in graduatoria, tanto che il Ministero ha attribuito la sede – in una delle cinque scuole indicate tra le preferenze dal ricorrente nella domanda di mobilità e rientranti nell'ambito Puglia 015 - a docenti con punteggio inferiore rispetto al prof. Palladino, che aveva maturato ben 194 punti.

In particolare, la prof.ssa Nardella Grazia (184 punti) e il prof. Savino Giuseppe (177 punti) hanno ottenuto il trasferimento presso la scuola "IM. M. Immacolata" (FGPM05000Q); il prof. Contessa Leonardo (111 punti), la prof.ssa Totaro Daniela Michela (157 punti), il prof. D'Angelico Antonio Pietro (161 punti) presso l'istituto Prof.le Serv. Alb. E Rist. "M. Lecce" (FGRH060003); il prof. Ciliberti Renzo Mario (151 punti), la prof.ssa Facciorusso Raffaella Angela (167 punti), la prof.ssa Nanni Maria Lucia (152 punti), la prof.ssa Prencipe Lina (153 punti) e il prof. Salcuni Giovanni (152 punti) presso l'Istituto "A. G. Roncalli" (FGPM010009) e, infine, la prof.ssa Tomaiuolo Filomena (178 punti) e il prof. Tranasi Libero (172 punti) presso l'Istituto Tecnico Economico "G. Toniolo" (v. bollettino risultati del 20.7.17 elaborati dal sistema - scuola secondaria II grado a.s. 2017/2018 – provincia Foggia, in allegato n. 20).

D'altro canto, lo scorrimento della graduatoria è una regola che vincola l'amministrazione e qualsiasi deroga, operata *mercé* l'esercizio di poteri discrezionali della p.a., comporta la lesione dei principi di imparzialità e buon andamento.

Alla luce delle suesposte considerazioni, può concludersi l'illegittimità dell'esito della procedura di mobilità, che deve essere rivisto e corretto, con la rettifica della valutazione del punteggio attribuito al sig. Palladino Michele in data 19.6.2017, mediante il riconoscimento integrale dei punteggi già riconosciuti in sede di prima valutazione in data 8.6.2017, con conseguente modifica della graduatoria dei risultati della mobilità sulle scuole secondarie di 2° grado per l'A.S. 2017/18, pubblicata in data 20.7.2017 sul sito istituzionale.

Tanto premesso, i sottoscritti procuratori e difensori nella spiegata qualità

chiedono

che l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale Ordinario di Foggia voglia fissare, con decreto, l'udienza di discussione del presente giudizio, ed ivi nel contraddittorio tra il Sig. Palladino

Michele e il convenuto MINISTERO DELLA ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *pro tempore*, accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- a)- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, titolare nell'ambito "Puglia Ambito 0015" per la classe di concorso A047 "Scienze Matematiche applicate" e titolare di posto di sostegno, all'assegnazione della titolarità definitiva su una delle cinque scuole rientranti tra le preferenze indicate nella domanda di trasferimento per la scuola secondaria di II grado per l'a.s. 2017/18 - provincia di Foggia - trasmessa dal prof. Palladino, vale a dire in uno dei seguenti istituti e nell'ordine di preferenza specificato: "IM. Maria Immacolata - FGPM05000Q", "Ist. Prof. Serv. Alb. E Rist.ne M. Lecce - FGRH060003", "I.S.I.S. Luigi Di Maggio - FGIS0306003", "A. G. Roncalli - FGPM010009" e "Istituto Tecnico Economico G. Toniolo - FGTD04000X", per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto;
- b)- accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di annullamento della convalida della domanda di trasferimento disposto nei confronti del ricorrente in data 19.6.2017, per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto;
- c)- per l'effetto, ordinare al MIUR, in persona del Ministro *pro tempore*, di provvedere immediatamente alla rettifica della valutazione del punteggio attribuito al sig. Palladino Michele, con il riconoscimento integrale dei punteggi già riconosciuti in sede di prima valutazione e, conseguentemente, di modificare la graduatoria dei risultati della mobilità sulle scuole secondarie di 2° grado per l'a.s. 2017/18 - provincia di Foggia, pubblicata in data 20.7.2017 sul sito istituzionale dell'Ambito territoriale di Foggia;
- d)- per l'effetto, ordinare al MIUR, in persona del Ministro *pro tempore*, di disporre l'assegnazione al prof. Palladino della titolarità su una delle cinque scuole rientranti nell'ambito "Puglia Ambito 0015" ed indicate tra le preferenze nella domanda di trasferimento per la scuola secondaria di secondo grado per l'a.s. 2017/18 - provincia di Foggia - trasmessa dal prof. Palladino, vale a dire tra gli istituti "IM. Maria Immacolata - FGPM05000Q", "Ist. Prof. Serv. Alb. E Rist.ne M. Lecce - FGRH060003", "I.S.I.S. Luigi Di Maggio - FGIS0306003", "A. G. Roncalli - FGPM010009" e "Istituto Tecnico Economico G. Toniolo - FGTD04000X";
- e)- condannare il MIUR, in persona del Ministro *pro tempore*, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.

I sottoscritti procuratori e difensori dichiarano di volere ricevere le comunicazioni di cancelleria e le notificazioni tra i difensori di cui agli artt.372 e 390 c.p.c. al numero di fax 0881-026437 o via pec agli indirizzi demichele.vincenzo@avvocatifoggia.legalmail.it e

demartino.claudio@avvocatifoggia.legalmail.it, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente.

Si dichiara, altresì, che il presente giudizio è di valore indeterminabile è esente dal contributo unificato, in quanto il reddito del ricorrente è inferiore ad € 34.585,23 (v. allegato n. 21).

Si comunica, mediante deposito, la seguente documentazione:

1. contratto di lavoro a tempo indeterminato del 5.11.2015;
2. nota prot. MIUR AOOUSPBS R.U. 14305;
3. decreto conferma in ruolo del 24 agosto 2016;
4. certificazione titolo di sostegno conseguito in data 15.12.2001;
5. certificati di servizio scolastico prestati dal prof. Palladino Michele e n. 8 contratti individuali di lavoro a tempo determinato;
6. notifica assegnazione incarico su sede scolastica del 31.8.2016;
7. domanda di trasferimento per la scuola secondaria di II grado relativa all'anno 2017/2018;
8. notifica di convalida della domanda di trasferimento per la scuola secondaria di II grado dell'8.6.2017;
9. prima valutazione della domanda di trasferimento per la scuola secondaria di II grado;
10. notifica annullamento convalida domanda di trasferimento per la scuola secondaria di II grado del 19.6.2017;
11. seconda valutazione della domanda di trasferimento per la scuola secondaria di II grado;
12. nota del 20 luglio 2017 h 1:16 pm;
13. reclamo del 27.7.2017;
14. provvedimenti di assegnazione provvisoria della provincia di Foggia su posti di sostegno scuola secondaria II grado a.s. 2017/2018 del 31.8.2017;
15. estratti del C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2017/2018, sottoscritto l'11.4.2017 (artt. 2, 3 e 23) ed allegato 2 (tabelle di valutazione dei titoli);
16. elenco storico degli allegati del prof. Palladino;
17. allegato 1 dell'ipotesi CCNI scuola utilizzazioni e assegnazioni provvisorie a.s. 2017/2018 del 21 giugno 2017;
18. certificato master dell'8.5.2006;
19. certificato master del 22.2.2007;

20. bollettino risultati del 20.7.17 elaborati dal sistema - scuola secondaria II grado a.s. 2017/2018 – provincia Foggia su supporto CD-Rom;

21. autocertificazione della posizione reddituale di parte ricorrente, con fotocopia documento di identità.

Foggia, 13 ottobre 2017

Avv. Vincenzo De Michele

Avv. Claudio de Martino



Io sottoscritto Palladino Michele, nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 26.05.1973, ivi residente alla Via Pacinotti n. 46, c.f. PLL MHL 73E26 H926T, conferisco procura speciale agli avv.ti Vincenzo De Michele (c.f.: DMC VCN 62A16 D643W; pec: demichele.vincenzo@avvocatifoggia.legalmail.it) e Claudio de Martino (c.f. DMR CLD 82L28 D643H; pec: demartino.claudio@avvocatifoggia.legalmail.it) di rappresentarmi e difendermi nel giudizio che con il presente atto promuovo davanti al Giudice del lavoro del Tribunale ordinario di Foggia nei confronti del MIUR.

Con ogni ampia facoltà di legge, compresa quella di conciliare, transigere, rinunciare agli atti, chiamare terzi in causa, rappresentarmi in sede di libero interrogatorio, proporre querela di falso, agire per l'esecuzione, nominare sostituti per le udienze, proporre appello avverso la decisione del Giudice del lavoro.

Dichiaro di essere stato informato, ex art.13, comma 1, lett.a), del D.Lgs.n.196/2003, delle finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i miei dati personali e, per l'effetto, presto il mio consenso al trattamento dei dati medesimi da parte dei miei procuratori e difensori ai fini del presente giudizio.

Eleggo domicilio in Foggia alla Via Ricciardi n. 42, presso e nello studio degli avv.ti Vincenzo De Michele e Claudio de Martino.

Michele Palladino

è autentica

Claudio de Martino

Vincenzo De Michele

TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE DI PRIMO GRADO
GIUDIZIO DEL LAVORO
10.10.2012
Dott. avv. Vincenzo De Michele

TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA

7410 /2017 r.g.

Il Giudice, Severino Antonucci, letto il ricorso proposto da

PALLADINO MICHELE , rappresentat_ e difes_ dall'Avv. DE MICHELE
VINCENZO V.

nei confronti di

M.I.U.R.

visto l'articolo 415 c.p.c.

FISSA

L'udienza di comparizione delle parti e di discussione del 8 maggio 2018.

Manda al ricorrente per la notificazione del ricorso e del presente decreto nel rispetto
dei termini di legge.

Dispone la notifica anche ai docenti controinteressati indicati in ricorso.

Foggia, 14/11/2017

Il Giudice
Severino ANTONUCCI

Foggia, 14/11/2017

Il Giudice
Severino Antonucci



TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO

DECRETO DI RINVIO DELL'UDIENZA

Il g.l., essendo impegnato presso un corso della Scuola Superiore della Magistratura in programma per i giorni 7,8 e 9 maggio pp.vv. a Roma

RINVIA

I fascicoli fissati per l'udienza del 7 maggio al 2 luglio 2018;

i fascicoli fissati per l'udienza dell'8 maggio al 3 luglio 2018.

Si inserisca copia del presente provvedimento in ciascun fascicolo.

Alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Foggia, 30/04/2018

Il Giudice

Severino Antonucci

Palazzo
Cancelleria
30/04/2018
FEN
COVONS

TRIBUNALE ORDINATO DI FOGGIA
PER COPIA CONFORME

Foggia, addì.....24.11.2018



IL CANCELLIERE


RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2018 il giorno del mese di aprile.

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP presso il Tribunale di Foggia, su istanza degli avv.ti Vincenzo De Michele e Claudio de Martino, nella qualità di procuratori e difensori del Sig. Palladino Michele, per ogni legale scienza e ad ogni effetto di legge, ho notificato copia dell'antescritto ricorso, del pedissequo decreto di fissazione di udienza, nonché del successivo decreto di rinvio di udienza, del Tribunale ordinario di Foggia - Sezione lavoro - a:

M.I.U.R. - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*, quale legale rappresentante, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, con sede in Bari alla Via Melo n.97, a mezzo del servizio postale R.R. ai sensi di legge

78764186213.8



N° 11849 AVVISO DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di diretto a U.P. R. del AVVOCATURA DISTRETTUALE DI BARI - VIA MELO, 97 70121 BARI			31 MAG. 2018
CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il <input type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita) <input type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica (1) <input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2) <input type="checkbox"/> Domiciliatario (3) <input type="checkbox"/> Familiare convivente (4) <input type="checkbox"/> Addetto alla casa (5) <input checked="" type="checkbox"/> Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6) <input type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7) <input type="checkbox"/> Delegato dal direttore del (8) di <input type="checkbox"/> Delegato dal comandante del (corpo e reparto) (firma del destinatario o della persona abilitata) <input type="checkbox"/> Analfabeta <input type="checkbox"/> impossibilitato a firmare <input type="checkbox"/> Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n. del (data e firma dell'addetto al recapito)	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9) PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA Sig. in qualità di (10) <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> Imnesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO e mancanza <input type="checkbox"/> inidoneità <input type="checkbox"/> delle persone abilitate <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> Imnesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. del sottoscrizione dell'addetto al recapito data firma	RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITA' data (firma del destinatario o di un suo delegato) (controfirma dell'impiegato postale) Bollo da apporre all'atto della consegna (1) Qualità rivestita dal rappresentante legale. (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata. (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinata ufficio. (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa. (6) Segretario, dipendente. (7) Via, piazza, corso, n°. (8) Carcere, Istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc. (9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato. (10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8). (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tanto recapito al primo indirizzo. (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 890/82 e successive modifiche. (13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche.	

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2018 il giorno del mese di aprile.

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP presso il Tribunale di Foggia, su istanza degli avv.ti Vincenzo De Michele e Claudio de Martino, nella qualità di procuratori e difensori del Sig. Palladino Michele, per ogni legale scienza e ad ogni effetto di legge, ho notificato copia dell'antescritto ricorso, del pedissequo decreto di fissazione di udienza, nonché del successivo decreto di rinvio di udienza, del Tribunale ordinario di Foggia – Sezione lavoro - a:

M.I.U.R. – Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*, quale legale rappresentante, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, con sede in Bari alla Via Melo n.97, a mezzo del servizio postale R.R. ai sensi di legge

78764186219-8



Posteitaliane

Servizio Notificazioni Atti Giudiziari/Amministrativi


AVVISO DI RICEVIMENTO
atto giudiziario spedito con raccomandata

N. AG. 78764186219-8

Mod.23L - Mod.04100B - Ed.1/17 - EP2054A/2055A - St. [1]

80.2114(R)


Bollo dell'ufficio
di partenza



AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE

L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra.
L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.

Bollo dell'ufficio
di distribuzione



AVVISO DI RICEVIMENTO
da restituire a:

(compilare in stampatello)

AR



68764186219-7

Avv. Vincenzo De Michele
Via Ricciardi, 42
Tel e Fax: 0881.70 75 77
71100 FOGGIA

